

<i>REGOLAMENTI</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AA1M	1	2016	AS	CP

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA
ai sensi dell'art.10 comma 5 del Reg 3/2013**

Consiglio dell'Ordine Nazionale
Dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it

Delibera del Consiglio Nazionale n. 251/2016
Approvato nella seduta di Consiglio del 27 aprile 2016



Il Consiglio in attuazione dell'art. 10 del Reg. 3/2013 ha istituito e disciplinato il funzionamento della Commissione Nazionale della Formazione professionale Continua come di seguito riportato:

Articolo 1 – Definizione, Istituzione e Finalità

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la composizione, e le modalità di funzionamento della Commissione Nazionale della Formazione Professionale Continua, istituita ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento n.3/2013.

Articolo 2 - Composizione

La Commissione Nazionale della Formazione Professionale Continua, d'ora in avanti denominata semplicemente "Commissione", nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall'articolo 10 comma 2 del Regolamento CONAF n°3 /2013, è composta da:

- Presidente del Consiglio Nazionale;
- 2 Consiglieri Nazionali, di cui uno effettivo e uno supplente;
- Consiglieri Nazionali coordinatori dei dipartimenti di competenza;
- 2 rappresentanti della Conferenza permanente dei Presidenti di Federazione Regionale, di cui uno effettivo ed uno supplente;
- 2 rappresentanti dell'Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini Territoriali, di cui uno effettivo ed uno supplente ;

Nel corso della prima seduta utile, la commissione approva il seguente regolamento di funzionamento nomina un Coordinatore ed un Segretario.

Alla Commissione partecipa il responsabile unico del procedimento, o il funzionario istruttore relativo alle pratiche di competenza.

Articolo 3 - Procedura per la determinazione e la nomina dei rappresentanti degli Ordini e delle Federazioni

La Commissione nomina i propri rappresentanti, attraverso designazione che avviene all'interno dell'Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini territoriali e della Conferenza Permanente dei Presidenti di Federazione Regionali come da relativi Regolamenti CONAF, nominando nella stessa seduta sia i membri titolari che quelli supplenti.



Articolo 4 - Nomina dei membri della Commissione

Acquisite le nomine di cui al precedente articolo 3, il Consiglio Nazionale provvede a richiedere disponibilità formale ai membri designati e a quelli supplenti.

Una volta espletate tutte le formalità, la commissione si insedia alla prima riunione utile per l'avvio della stessa e dei compiti di cui all'art.5 del presente Regolamento

Articolo 5 - Attribuzioni e Funzioni

Alla Commissione, quale organo di consultazione del Consiglio Nazionale, sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

- valuta l'accREDITamento delle agenzie formative;
- propone il parere di conformità dei Piani formativi presentati dagli Ordini, dalle Federazioni, dalle Agenzie Formative
- propone modifiche e aggiorna il Regolamento della Formazione e relativi documenti ad esso collegati, a supporto del Consiglio Nazionale, al fine di implementare e aggiornare il sistema della formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
- Propone l'aggiornamento dei Settori Disciplinari Professionali;
- Propone l'implementazione del SIDAF;
- Propone l'aggiornamento dei criteri per l'accREDITamento delle Agenzie Formative.

Articolo 6–Modalità operative della Commissione

La commissione può operare attraverso l'attribuzione a singoli componenti l'espletamento di affari e compiti previsti all'art. 5 fermo restando il carattere collegiale nella formulazione degli atti della Commissione. Tutti gli atti sono formulati al Consiglio Nazionale.

Il Coordinatore e il Segretario sono delegati alla predisposizione dei fascicoli posti all'esame della Commissione e verranno posti all'attenzione dei Componenti entro 10 gg antecedenti la seduta. Il calendario delle sedute della Commissione viene stabilito alla prima riunione annuale e viene redatto con cadenza mensile/bimestrale a seconda delle necessità della Commissione.



Articolo 7 - Durata

La Commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione

I componenti della Commissione possono essere sostituiti su richiesta delle parti che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al Presidente della Commissione, il quale provvede a dare comunicazione agli organismi competenti per gli adempimenti relativi.

Nelle more del procedimento di costituzione della Commissione, le funzioni di ordinaria amministrazione vengono garantite dalla commissione uscente, e comunque fino alla nomina della nuova commissione.

Articolo 8 - Funzionamento

Le sedute sono convocate dal Presidente della Commissione o dal Coordinatore.

Le sedute delle riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei membri. Di ciascuna viene redatto un verbale, che viene sottoscritto dal Segretario e dal Coordinatore della Commissione.

La Commissione è legalmente convocata anche se la stessa dovesse tenersi con mezzi telematici che assicurano la certezza della presenza e dell'espressione del voto, ma sempre con assenso formale delle delibere da parte dei convocati;

I verbali ed i suoi allegati sono conservati in apposito registro tenuto dal Responsabile del Procedimento della Segreteria del Consiglio Nazionale;

Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Disposizioni finanziarie

Il Conaf si assume i seguenti impegni finanziari.

La totalità dei costi delle spese logistiche per il funzionamento della Commissione quando si svolge presso la sede del CONAF

La totalità dei costi per le spese dell'ufficio e della Segreteria;

Rimborso spese per i componenti pari all'indennità di presenza giornaliera come da Regolamento delle indennità e dei Rimborsi CONAF, art. n°5, approvato in delibera di consiglio n°106 del 22/04/2010.

Articolo 10 - Norme finali

Ogni modifica o integrazione del presente Regolamento è approvata dalla Consiglio Nazionale.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web ufficiale del CONAF, www.conaf.it

